



COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” – Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza.

L'anno duemilasedici, addì trentuno del mese di Maggio, in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Civetta Orazio – Sindaco	Presente
Fanelli Luigi	Presente
D'Egidio Italo	Presente
Buccigrossi Carmine	Presente
D'Addario Domenico	Presente
Piedimonte Domenico	Presente
Cristofaro Danilo	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. **Ciro Ramunni il quale provvede alla redazione del presente verbale.**

Verificata la validità della seduta, per essere presenti n. 6 su 7 Consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUEL approvato con D. Lgs. N.267/2000, il Sig. **Civetta Orazio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.**

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: “ Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” – Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza”;
- Visti i pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio, nonché dal Revisore dei Conti, ai sensi di legge;
- Udata l’esposizione dell’argomento di cui a questo punto dell’ordine del giorno effettuato dal Sindaco;
- A voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di rendere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000

COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale afferente a
Convenzione per la gestione associata della Centrale di Committenza.


In riferimento alla proposta di cui all'oggetto per l'approvazione della
bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di
Committenza tra i comuni di Casacalenda, Ripabottoni, Morrone del
Sannio, Provvidenti, Montorio nei Frentani.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della bozza di convenzione.

Ripabottoni, 30/05/2016

Il revisore dei conti
Antonio Savastano



Da "SAVASTANO" <antonio.savastano@commercialisticaserta.it>

A "amministrazione@pec.comuneripabottoni.it" <amministrazione@pec.comuneripabottoni.it>

Data lunedì 30 maggio 2016 - 21:51

parere cuc

invio il parere sul CUC.

saluti

Antonio Savastavo



Mail priva di virus. www.avast.com

Allegato(i)

CUC.pdf (98 Kb)

CORUNE DI RIPABOTTONI

31 MAG. 2016

Prot. n. 2560

Comune



COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: IL SINDACO

Oggetto: Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione" – Convenzione
per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza.

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li,

31 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Cirò Ramunni

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

31 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Michele Corallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

27 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig. La Marca Walter

UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Vedi parere allegato.

IL SINDACO

- **Rilevato** che l'art. 3-bis dell'art.33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, da ultimo modificato dalla L. 11/08/2014 n. 114, dal titolo "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza" recita: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."*
- **Considerato** che risulta necessario revocare la precedente adesione alla centrale unica di committenza Regione Molise, deliberata con atto consiliare n.15 del 28.04.2016, facendo salve comunque le procedure attualmente in corso;

Visti in particolare gli artt. 30 e 32 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa;

- 1) **Di revocare la precedente adesione alla centrale unica di committenza Regione Molise, deliberata con atto consiliare n.15 del 28.04.2016, facendo salve comunque le procedure attualmente in corso;**
- 2) **Di approvare la bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Casacalenda, Ripabottoni, Morrone del Sannio, Provvidenti, Montorio nei Frentani, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;**
- 3) **Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000.**

Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione" Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno ____ (_____) del mese di in Casacalenda (CB), presso la sede dell'Unione dei comuni della stessa Unione , con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

COMUNE DI CASACALENDA (CB) CF..... con sede in Casacalenda al C.so Roma 78, legalmente rappresentato dal Sindaco Giambarba Michele Antonio nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

2) COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB), CF..... con sede in Montorio nei Frentani alla via Carfagnino Costantino 2 legalmente rappresentato dal Sindaco Ponte Pellegrino Nino,nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

3) COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB), CF..... con sede in Morrone del Sannio al Cso Municipio, 69 , legalmente rappresentato dal Sindaco Alfonso Antonio ,nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

4) COMUNE DI PROVVIDENTI (CB), CF..... con sede in Provvidenti alla Piazza Umberto I legalmente rappresentato dal Sindaco Fucito Salvatore,nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

5) COMUNE DI RIPABOTTONI (CB), CF..... con sede in Ripabottoni al Cso Giuseppe Garibaldi n. 19 , legalmente rappresentato dal Sindaco Civetta Orazio ,nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

E

- L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERIONE" ,C.F. e Partita IVA 91051640703 con sede in Casacalenda (CB) c.so Roma n. 78, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Michele Antonio Giambarba in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- il titolo I capo V del d.lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi degli enti locali promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di volgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- preso atto del disposto dell'art. 8 dello statuto dell'unione dei comuni montani "Castello di Gerione"
- letti gli art. 37 e 38 del decreto Legislativo n. 50/2016;

considerata la statuizione, in particolare dell'articolo 37 del summenzionato Decreto Legislativo n 50/2016 che testualmente recita:

...omissis :

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 5... omissis.

- in data 1 febbraio 2016, è stata costituita tra i comuni di Casacalenda, Montorio Nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti e Ripabottoni l'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione",

- al fine di consentire l'operatività delle norme anzidette si è scelto di addivenire alla stipula di apposita convenzione per la gestione associata del servizio di centrale unica di committenza, con funzioni anche di stazione unica appaltante nonché di soggetto aggregatore;

- una struttura qualificata assicura un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure e una riduzione del contenzioso;

- la costituzione di un'unica centrale di committenza consente di aggregare le più significative decisioni di spesa per tutti i servizi dei 5(cinque) comuni dell'Unione e, nel contempo, di associare le gare, per una governance del settore dei contratti pubblici più efficiente e capace di indirizzarsi verso obiettivi unitari, nonché di fungere quale soggetto aggregatore per altri comuni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSA

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

2.Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione nella presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

1.La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché degli articoli n. 2 "Finalità" e n. 8 "Funzioni dell'Unione" dello Statuto dell'Unione, ha per scopo la costituzione presso l'Unione della Centrale Unica di Committenza, con funzione prevalente di stazione unica appaltante, (di seguito denominata CUC) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza più avanti descritti, in ottemperanza a quanto previsto dalla art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016 come modificato dal D.L. n. 66/2014. La gestione associata delle funzioni della centrale unica di committenza persegue l'obiettivo della gestione ottimale, assicurando l'unicità di conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità.

2.La CUC è costituita presso la sede dell'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione",

3.L'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata del servizio in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione, firmatari della presente convenzione, nonché in quello di altri Enti convenzionati per tutti i servizi offerti dalla stessa o semplicemente per le procedure di gara.

4.La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione , prima facie , e successivamente anche dalla Giunta dell'Unione.

ART. 3 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E ATTIVITA' CONFERITE

1.La C.U.C. ha il compito di gestire, per conto di tutti gli enti associati e convenzionati a prescindere dal numero degli abitanti, gli appalti e le acquisizioni di lavori pubblici, servizi e beni, svolgendo preliminarmente le procedure di gara per l'affidamento di lavori e forniture del valore previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nonché tutte le altre attività connesse ai lavori servizi e forniture pubbliche che siano dalla legge individuati tra quelle da svolgere in forma obbligatoriamente associate;

2.Per conto dei comuni associati , convenzionati o che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa o atti di collaborazione, la gestione delle Centrale Unica di Committenza può ricomprendere, se richiesta, tutti i lavori e gli acquisti di beni , servizi e forniture di valore inferiore alla soglia obbligatoria prevista dal legislatore.

3.La centrale unica di committenza può mettere a disposizione dei comuni aderenti, convenzionati o stipulanti protocolli d'intesa tutte le piattaforme di acquisto, di fornitura o di fruizione di beni e servizi consentiti dalla legge o autonomamente fornite dalla stessa;

4.Rimane ferma la possibilità dei singoli enti aderenti di effettuare in alternativa e autonomamente i propri acquisti , attraverso gli strumenti elettronici di acquisto previste dalla legislazione vigente tempo per tempo;

5.Nel caso in cui sia riscontrata una convenzione Consip attiva, il ricorso alla centrale di Committenza, al fine di procedere comunque ad autonoma procedura di acquisto, potrà essere disposto previa attestazione da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune associato, che certifichi che il valore dei beni/servizi in acquisizione risulta uguale/inferiore a quello previsto dalla citata convenzione, facendo comunque riferimento, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 289/2002 e successive

modificazioni, ai parametri di qualità e prezzo desumibili dalla suddetta convenzione Consip e riguardanti gli analoghi beni, oppure beni comparabili da indicare.

6. Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è subordinato altresì alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune, che il bene e/o servizio non può essere acquisito secondo le modalità del Me.Pa., in quanto indisponibile o, se disponibile, che si appalesi — per mancanza di qualità essenziali — inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione precedente, e all'attestazione di aver espletato richiesta di offerta (R.d.O.) che non ha consentito di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi in acquisizione.

ART. 4 - ATTIVITA' E SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La Centrale Unica di Committenza cura, in particolare, le seguenti attività e servizi elencate solo in via esemplificativa potendo svolgere tutte le attività e i servizi che siano richiesti dai comuni aderenti e siano oggetto della legislazione concernente gli appalti, i servizi e forniture pubbliche :

- redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- approva la determinazione a contrattare;
- protocolla tutti gli atti di gara;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:

a) di pubblicità, sia nelle modalità previste dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti dal SITAR e dall'AVCP, sia con forme più estese qualora si riscontri una scarsa partecipazione alle procedure stesse;

b) di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;

c) di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;

- nomina la commissione giudicatrice quando richiesta per legge
- verbalizza le sedute di gara, sia pubbliche che private;
- provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva, previa verifica dei requisiti;
- cura l'accesso agli atti di gara;
- esamina e cura gli eventuali contenziosi od opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- provvede a trasmettere al sito informatico dei singoli enti aderenti i dati concernenti le procedure di affidamento di cui alla presente convenzione.

2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti ai singoli enti aderenti.

3. Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC trasmette copia integrale del fascicolo all'Ente aderente, ai fini degli atti consequenziali;

4. La CUC avrà inoltre il compito, dietro determinazione della Giunta dell'Unione, di creare l'elenco ufficiale dei fornitori o prestatori di servizi,

5. La CUC infine si impegna a proporre gare unitarie agli Enti associati sulla base delle scadenze dei contratti comunicate tempestivamente dagli Enti medesimi. In particolare, entro il 30 ottobre di ogni anno ove possibile ciascuna Amministrazione dovrà trasmettere all'Unione dei Comuni l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che dovrà effettuare nell'anno successivo, per permettere alla Centrale di Committenza di programmare la propria attività.

6) La CUC può offrire, previa determinazione della Giunta dell'Unione altri servizi ed attività individuati dalla Giunta dell'Unione quali correlati all'appalto di lavori, servizi e forniture.

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE

1. Restano di competenza del singolo ente aderente la fase che precede la predisposizione del bando, nonché la fase che segue l'aggiudicazione definitiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo restano di competenza del singolo ente:

- la nomina del RUP (Responsabile Un Responsabile Unico del Procedimento). E' possibile, data l'interrelazione tra gli uffici dell'Unione e quelli comunali che l'Organo dei comuni aderenti o altrimenti convenzionati, competente alla nomina del RUP, in caso di difficoltà organizzativa o funzionale, possa nominare RUP un componente dell'ufficio tecnico dell'Unione che presiede allo svolgimento delle attività della centrale di committenza;
- le attività di individuazione delle opere da realizzare e delle forniture da acquisire;
- la redazione e l'approvazione dei progetti, capitolati e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- la prenotazione dell'impegno di spesa;
- la stipulazione del contratto;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e delle forniture.

2. Oltre a quanto indicato al comma 5 del precedente articolo 4, gli enti associati comunicano alla CUC tempestivamente non appena approvati i relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno. In particolare, entro il 30 ottobre di ogni anno, ciascuna Amministrazione dovrà trasmettere all'Unione dei Comuni l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che dovrà effettuare nell'anno successivo, per permettere alla Centrale di Committenza di programmare la propria attività. L'elenco dei contratti dovrà indicare:

- l'oggetto dell'intervento e l'importo presunto della spesa
- il responsabile di procedimento
- il termine entro il quale dovrà avere inizio l'acquisizione.

3. Gli enti associati forniscono alla Centrale Unica di Committenza tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, così come definiti dalla presente convenzione.

4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti interessati agli esiti della procedura assumeranno a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dai singoli enti interessati.

5. Gli enti associati assumono a proprio carico la spesa per il pagamento dei contributi all'AVCP/ANAC e le spese di pubblicità legale previste dalla vigente normativa.

ART. 6 - OPERATIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Ai fini dell'operatività della Centrale Unica di Committenza gli enti associati si impegnano a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ex art 31 D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio e a darne tempestiva comunicazione alla Centrale Unica di Committenza, fatto salvo quanto disposto al primo punto del comma 1 dell'articolo precedente

2. La Centrale Unica di Committenza da parte sua nomina il Responsabile di ciascun procedimento di propria competenza ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento degli atti indicati nel precedente comma, dell'art. 5 che conterranno tra l'altro:

- gli estremi del provvedimento della nomina a RUP;
- l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza, derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- i criteri di selezione ed eventuali indicazioni per la scelta degli operatori economici e delle offerte;
- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- gli allegati relativi al quadro economico, i documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, il capitolato speciale d'appalto, il PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) il D.U.V.R.I.

(Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), lo schema di contratto e quant'altro necessario ai termini di legge;

4. Per ciascun intervento la Centrale Unica di Committenza adotta la determina a contrarre per l'avvio della procedura e degli adempimenti di competenza entro i termini stabiliti dagli atti indicati nel precedente comma 2, dell'art. 5. In base alle informazioni sui fabbisogni fornite dagli enti aderenti, la Centrale Unica di Committenza si attiva infine autonomamente per programmare ed acquisire nel modo più razionale ed economico beni e servizi attraverso la conclusione di accordi quadro a favore degli enti aderenti, convenzionati o aggregati, ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, di contratti collettivi di fornitura in loro favore.

ART. 7 - REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso la sede dell'Unione comuni montani " Castello di Gerione ", che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Il responsabile della CUC , nominato dal Presidente dell'Unione , tra i Responsabili DEL Servizio dei Comuni aderenti, senza maggiori oneri e fino a nuovo assetto organizzativo, assume la titolarità giuridica e la responsabilità gestionale del servizio. Il responsabile della CUC, nell'espletamento del servizio, si avvale della attività dei referenti degli enti aderenti per l'espletamento dei singoli procedimenti dei rispettivi Comuni che li vedono coinvolti e di personale appositamente destinato alla CUC.

3. Si demanda alla giunta dell'Unione ogni integrazione organizzativa

ART. 8 - DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Gli enti associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a dotare l'Unione di personale, a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio e definite annualmente dalla Giunta dell'Unione.

ART. 9 - DURATA E RECESSO

1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato.

3. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale dei comuni aderenti all'Unione solo per giusta causa, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

4) Il recesso da parte degli altri comuni aderenti ,solo dopo la scadenza del primo anno, con delibera di Consiglio Comunale ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

5) E' comunque condizione imprescindibile di recesso , in ogni caso ,il pagamento delle spettanze all'Unione.

ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. Tutte le spese di funzionamento del CUC saranno sostenute tra gli enti aderenti con la seguente ripartizione:

- quota fissa pari al 30% della spesa: proporzionalmente al numero degli abitanti risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'attività svolta dalla C.U.C.

- per la rimanente parte: proporzionalmente al valore dei contratti stipulati dagli enti aderenti.

2. I contributi all'AVCP/ANAC nonché le spese di pubblicità legale, come già specificato, saranno a carico dell'Ente per il quale la CUC sta svolgendo la gara, che provvederà a trasferire i relativi importi all'Unione per ogni singola procedura.

ART. 11 - SPESE PER IL CONTENZIOSO

1. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ufficio unico, per questioni che riguardano le fasi gestite dallo stesso ufficio; diversamente saranno sostenute dai Comuni interessati.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei 11

8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivesse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASACALENDA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI

IL SINDACO DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI PROVVIDENTI

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIPABOTTONI

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASACALENDA, MORRONE DEL SANNIO , MONTORIO NEI FRENTANI ,
PROVVIDENTI E RIPABOTTONI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA E
DELLA STAZIONE UNICA PER GLI APPALTI.

INDICE

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 - OGGETTO

ART. 3 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E ATTIVITA' CONFERITE

ART. 4 - ATTIVITA' E SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE

ART. 6 - OPERATIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

ART. 7 - REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 8 - DOTAZIONE DI PERSONALE

ART. 9 - DURATA E RECESSO

ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

ART. 11 - SPESE PER IL CONTENZIOSO

ART. 12 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

ART. 13 – CONTROVERSIE

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Del che il presente verbale.


IL SINDACO

Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ciro Ramunni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


N° 218 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 01 GIU. 2016 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.

Li, 01 GIU. 2016

IL MESSO NOTIFICATORE

Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ciro Ramunni

